



Comune di Rimini



Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico
Ufficio Amministrativo

via Rosaspina 7, 47923 RIMINI
Telefono 0541 704671
Fax 0541 704365
Web: www.comune.rimini.it
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
CF e P.IVA 00304260409

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ALLESTIMENTO DI
DECORAZIONI LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2020**

Art. 1 Finalità e ambito di intervento

1. Il Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini emana il presente Avviso Pubblico per disciplinare la concessione di contributi economici a sostegno della realizzazione di allestimenti di luminarie nel territorio comunale in occasione delle festività di Natale e fine anno 2020, in quanto attività tradizionale di interesse della comunità locale e di particolare rilevanza per la promozione e lo sviluppo del commercio e delle attività economiche in genere.
2. L'Avviso ottempera all'art. 12 della legge 241/1990 e alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, e osserva le prescrizioni delle Linee Guida diramate dal Segretario Generale del Comune di Rimini con nota 32691 del 18/02/2016.

Art. 2 Risorse disponibili

1. L'importo dello stanziamento sul bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021, reso disponibile dall'Amministrazione Comunale per l'assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso, ammonta a **60.000,00 €**.

Art. 3 Soggetti ammessi

1. Possono beneficiare dei contributi, e dunque presentare la relativa richiesta, soggetti collettivi di natura non commerciale, quali Associazioni, Consorzi, Comitati e Pro Loco che operano sul territorio comunale e che intendono allestire decorazioni luminose nelle aree urbane di propria pertinenza in occasione delle festività di Natale e fine anno 2020.

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dell'allestimento di decorazioni luminose in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2020

mercoledì 28 ottobre 2020 - 12:16 - pagina 1



Art. 4 Presentazione della domanda di contributo

1. Per ottenere il contributo economico, deve essere presentata domanda al Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini.
2. La domanda:
 - a. deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato sotto la lettera B al provvedimento dirigenziale di approvazione del presente Avviso, compilato in ogni parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto collettivo richiedente o del capofila del gruppo di scopo di cui all'art. 3 comma 2; la sottoscrizione è valida se apposta nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, che prescrivono la firma digitale ovvero la firma autografa accompagnata da copia semplice di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
 - b. deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*, indicando nell'oggetto la frase "*Richiesta contributo per luminarie 2020*"; le domande che non rispettano questa condizione saranno ugualmente ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
 - c. deve essere inviata necessariamente entro il giorno **30 novembre 2020**; in ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella indicata alla lettera b del presente comma;
3. Se il soggetto richiedente non è iscritto nel Registro delle Imprese, la domanda deve essere accompagnata da copia semplice dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, dello statuto e dell'atto da cui deriva la legale rappresentanza del firmatario; se i documenti in questione sono già in possesso dell'Amministrazione, il richiedente può limitarsi a segnalarlo nella domanda, riportando l'indicazione precisa degli estremi che ne consentono il reperimento, come numero di protocollo, data di trasmissione, procedimento amministrativo connesso.
4. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di 16,00 €. In attesa che sia pienamente funzionale il sistema di pagamento telematico (servizio *@e-bollo* di cui all'art. 1 comma 596 legge 147/2013 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014) o che sia attivata per questo tipo di pagamenti la piattaforma *PagoPA* del Comune di Rimini, l'assolvimento dell'imposta è documentato, come da soluzione operativa prevista dall'art. 3 del DM 10 novembre 2011, mediante dichiarazione sostitutiva integrata nel modulo di domanda con la quale il richiedente attesta codice identificativo e data di emissione del contrassegno di versamento, impegnandosi a non usarlo per nessun altro atto, ad annullarlo con accorgimenti atti ad impedire un eventuale nuovo utilizzo e a conservarne l'originale presso di sé.
5. L'Ufficio competente alla gestione del procedimento richiede la correzione o l'integrazione delle domande presentate entro la scadenza di cui alla lettera c del comma 2, correttamente compilate e sottoscritte, se contengono errori o presentano lacune nella documentazione, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. Decorso inutilmente quel termine, la domanda è respinta con provvedimento dirigenziale.



Art. 5 Condizioni per l'accesso al contributo

1. La concessione del contributo economico è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. l'area urbana illuminata deve essere integralmente compresa nel territorio del Comune di Rimini;
- b. l'allestimento delle decorazioni luminose deve essere finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione del commercio e delle attività economiche, dell'immagine della città di Rimini e del suo territorio;
- c. l'allestimento delle decorazioni luminose non deve porsi in contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;
- d. l'allestimento delle decorazioni luminose non deve rispondere a dirette finalità di lucro per i soggetti richiedenti;
- e. il contributo non può superare il 75% della spesa rendicontata ai sensi dell'art. 8.

2. Inoltre, non possono godere dei contributi di cui al presente Avviso:

- a. i soggetti che sono parte avversa al Comune di Rimini in procedimenti contenziosi in corso;
- b. i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
- c. i soggetti il cui rappresentante legale svolge o ha svolto negli ultimi tre anni funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini, e i soggetti che hanno attivato rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti del Comune di Rimini che, negli ultimi tre anni di servizio, avevano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali. Inoltre, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, i contratti conclusi o gli incarichi stipulati posteriormente alla riscossione del contributo economico sono nulli e comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, oltre alle conseguenze connesse a dichiarazioni non veritiere;
- d. i soggetti che al momento dell'erogazione del contributo risultino fornire servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012.

3. Qualora il Comune di Rimini risulti creditore nei confronti del soggetto richiedente, il procedimento può avere corso, ma l'erogazione del contributo è comunque sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione. In caso di mancato adempimento entro il termine concesso dall'Amministrazione comunale, il contributo è revocato con provvedimento dirigenziale.



Art. 6 Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Oltre ai controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni presentate, ai sensi del DPR 445/2000, il Responsabile dell'Ufficio competente svolgerà, in relazione alle circostanze di fatto e nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, verifiche sulla realizzazione delle decorazioni luminose nel periodo delle festività natalizie e di fine anno. Resta inteso che in caso di rilevanti scostamenti tra le attività programmate e quelle effettivamente realizzate, o nell'ipotesi di gravi irregolarità, il medesimo Responsabile richiamerà il soggetto beneficiario al rispetto delle condizioni di concessione del contributo e potrà procedere, se opportuno, all'adozione dei provvedimenti conseguenti, quali il diniego della domanda di contributo, la sospensione o la dichiarazione di decadenza dal diritto di percepire il contributo già assegnato, ed il recupero delle somme eventualmente corrisposte.



Art. 7 Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a. garantire, durante le opere di installazione e smontaggio, il rispetto delle vigenti leggi in materia di viabilità e in particolare del Codice della Strada;
- b. ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti;
- c. impiegare, nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione e all'installazione delle decorazioni luminose per le quali è concesso il contributo, impianti a norma, imprese abilitate e personale qualificato e idoneo;
- d. tenere in considerazione le esigenze di sostenibilità ambientale e di riduzione degli impatti ambientali nella scelta del fornitore e delle attrezzature, ricorrendo a materiale elettrico a basso consumo ogni volta che sia possibile;
- e. porre in evidenza il sostegno del Comune di Rimini in tutte le forme di eventuale pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso la dicitura "*con il contributo del Comune di Rimini*".

2. Se il contributo economico ottenuto ha un valore non inferiore a 10.000,00 €, i beneficiari devono ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 commi 125 - 127 della Legge n. 124/2017, recentemente innovati dal Decreto "Crescita" DL 34/2019. Siccome il Comune di Rimini provvede alle registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti dei contributi di cui al presente Avviso, per assolvere gli obblighi in questione è sufficiente dichiarare l'esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione su RNA:

- nella nota integrativa al bilancio di esercizio e, quando previsto, al bilancio consolidato, per i soggetti che sono tenuti a redigerla;
- per tutti gli altri soggetti, entro il 30 giugno di ogni anno su proprio sito internet o ancora, in mancanza di quest'ultimo, sul portale digitale delle associazioni di categoria di riferimento.

3. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 €, più l'ordine di provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. Una volta decorso questo ulteriore termine, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio economico ricevuto.

4. La concessione del contributo non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti ad osservare in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, né dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

5. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra beneficiari e soggetti terzi.



Art. 8 Esame delle domande, rendicontazione delle spese e suddivisione delle risorse disponibili

1. Ultimate con esito positivo le verifiche di regolarità e di ammissibilità delle domande, l'assegnazione dei contributi economici è disposta a seguito di presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di rendicontazione delle spese, da redigere secondo il modello allegato sotto la lettera C al provvedimento dirigenziale di approvazione del presente Avviso. Con la rendicontazione deve essere trasmessa la seguente documentazione:

- a. prospetto riepilogativo delle spese, contenente l'indicazione dei costi complessivi sostenuti per l'acquisto, il noleggio, il montaggio e lo smontaggio delle luminarie (IVA e valori bollati esclusi). Il prospetto deve essere redatto secondo il modello allegato sotto la lettera D;
- b. documentazione dimostrativa della spesa sostenuta, nella forma di fatture o documenti analoghi intestati al soggetto beneficiario, oppure ai rispettivi associati;
- c. elenco dei documenti dimostrativi di cui alla lettera precedente, da redigere secondo il modello allegato sotto la lettera E;
- d. fotografie che ritraggono le decorazioni luminose installate con il contributo di cui al presente Avviso.

2. La rendicontazione deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per la domanda di contributo (art. 4, comma 2), entro il **31 gennaio 2021**. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione, senza motivata giustificazione da far pervenire all'Ufficio competente prima della scadenza, comporta decadenza dal diritto di riscuotere il contributo, come specificato all'art. 10, comma 1, lettera c.

3. I moduli di rendicontazione non compilati, non sottoscritti oppure pervenuti oltre il termine senza motivata giustificazione sono irricevibili e non saranno presi in considerazione.

4. Dalla documentazione di cui al comma 1, lettera b deve risultare provata la regolare conclusione della transazione, con il passaggio del denaro al fornitore. A tal fine si richiede che sia apposta sul documento fiscale una dicitura inequivocabile ("pagato", "per quietanza", o simili), con timbro e firma del percettore. Non sarà ritenuta sufficiente una attestazione del committente, né scritte o timbri non firmati. In alternativa, è ammessa l'attestazione bancaria comprovante l'avvenuto trasferimento di denaro (non sono sufficienti la semplice ricevuta telematica dell'ordine di bonifico o la copia per immagine dell'assegno bancario, che non garantiscono che l'operazione bancaria si stia effettivamente eseguita).

5. Non sono ammesse spese effettuate in contanti per importi superiori al limite massimo stabilito dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 o da altre norme, fermi restando gli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui agli artt. 10 e 51 dello stesso Decreto.

6. Lo stanziamento complessivo di cui all'art. 2 è integralmente suddiviso tra i richiedenti proporzionalmente alle spese sostenute per l'allestimento delle luminarie e correttamente documentate secondo le disposizioni del presente articolo, al netto di IVA e valori bollati.

7. La determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Rimini a cura dell'Ufficio Amministrativo del Settore Sistema e Sviluppo Economico.



Art. 9 Liquidazione

1. Una volta disposta l'assegnazione dei contributi, il Comune trasmette i dati necessari all'emissione e alla trasmissione della nota contabile, documento fiscale necessario per poter materialmente procedere all'erogazione del contributo, assegnando al beneficiario un termine entro il quale provvedere.
2. Entro il termine concesso ai sensi del primo comma, il beneficiario trasmette la nota contabile numerata, unitamente al modello di liquidazione allegato sotto la lettera F al provvedimento dirigenziale di approvazione del presente Avviso, correttamente compilato e sottoscritto con le seguenti informazioni:
 - conferma dell'attestazione già resa in ordine all'art. 28 del DPR 600/1973 (ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi);
 - estremi della nota contabile;
 - il codice IBAN del conto corrente sul quale accreditare il contributo.
3. Il mancato rispetto del termine concesso ai sensi del primo comma, senza motivata giustificazione da far pervenire all'Ufficio competente prima della scadenza, comporta decadenza dal diritto di riscuotere il contributo, come specificato dall'art. 10, comma 1, lettera c.

Art. 10 Decadenza

1. Decadono dal diritto di percepire il contributo, anche se già assegnato, i soggetti che:
 - a. non abbiano realizzato l'allestimento delle decorazioni luminose, o lo abbiano realizzato in modo parziale o irregolare, con ritardo o comunque senza tenere conto degli interessi pubblici perseguiti dal presente Avviso;
 - b. siano incorsi in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in materia di contribuzione previdenziale, di retribuzione e di assicurazione del personale utilizzato;
 - c. non abbiano presentato i moduli di rendicontazione o di liquidazione, o non abbiano fornito la nota contabile o altra documentazione comunque richiesta, nei termini previsti dal presente Avviso, salvo giustificazione da far pervenire all'Ufficio competente entro la scadenza;
 - d. abbiano presentato, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere o atti falsi, secondo quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000.
2. La decadenza comporta la revoca dell'assegnazione e la non erogazione delle somme assegnate, o la totale restituzione delle somme eventualmente percepite.



Art. 11 Informazioni

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Rimini e nel sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione.
2. Ufficio competente è il Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini.
3. Responsabile del Procedimento è, per competenza di ufficio, il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico.
4. Eventuali richieste di informazioni o di chiarimento relative al presente Avviso potranno essere rivolte all'Ufficio Amministrativo del Settore Sistema e Sviluppo Economico telefonando al numero 0541 704671 oppure scrivendo per posta elettronica alla casella *attivita.economiche@comune.rimini.it*.

Il Dirigente
Fabrizio Fugattini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale